



COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di Fermo

Ordinanza n.325 del 27 dicembre 2010.

OGGETTO: Disciplina di orari e deroghe alla chiusura domenicale e festiva ex art.55 Legge regionale MARCHE 10 novembre 2009, n. 27, Testo Unico in materia di Commercio.

IL SINDACO

Visto

La Legge regionale MARCHE 10 novembre 2009, n. 27, Testo Unico in materia di Commercio, B.U.R. n. 106, 13 novembre 2009, art.55, come emendata prima dall'art.19, comma 3, L.R. 22 dicembre 2009, n. 31, e da ultimo dall'art.24 commi 14,15,16,17, L.R. 15 novembre 2010, n. 16, "Assestamento del Bilancio 2010", in B.U.R. Marche - Suppl. n. 9 del 18/11/10;

l'art.55 della Legge regionale MARCHE 10 novembre 2009, n. 27, Testo Unico in materia di Commercio, al co.5 dispone che *“I Comuni, previa concertazione con le associazioni sindacali e di categoria, disciplinano le deroghe alla chiusura domenicale e festiva, le quali non possono superare il numero massimo di **ventitre giornate annue, elevabili a ventisei**, previo accordo con le organizzazioni delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale”*;

l'art.55 della Legge regionale MARCHE 10 novembre 2009, n. 27, Testo Unico in materia di Commercio, al co.8 bis dispone che *“I limiti di cui ai commi 4 e 5 possono essere derogati per un massimo di **ulteriori due giornate** in occasione di eventi o manifestazioni di particolare rilevanza per i flussi turistici e per l'economia comunale, esclusivamente per le vie del territorio comunale direttamente interessate”*;

l'art.55 della Legge regionale MARCHE 10 novembre 2009, n. 27, Testo Unico in materia di Commercio, al co.8 ter dispone che *“La Giunta regionale, al fine della valutazione e concessione della deroga di cui al comma 8-bis, costituisce una commissione composta da un rappresentante della struttura organizzativa regionale competente e da un rappresentante dei Comuni designato dall'ANCI, nonché da: un rappresentante delle associazioni dei consumatori, tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali e tre rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio, designati dai rispettivi organismi maggiormente rappresentativi a livello regionale. La commissione, nella prima seduta, adotta i criteri e le modalità per il suo funzionamento e, entro il*



COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di Fermo

30 novembre di ogni anno, esprime parere vincolante sulle deroghe proposte, che sono concesse o negate con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente. I componenti la commissione operano a titolo gratuito”;

Premesso che

In data **16 dicembre 2010** l'Assessore al Commercio **Sig. Attilio Panichi** in ottemperanza all'art.55 Legge regionale MARCHE 10 novembre 2009, n. 27, Testo Unico in materia di Commercio, ha incontrato le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti e delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale;

La **Confcommercio** a firma Giuliano Remia Presidente di Delegazione con depositato comunale del 16/12/10 n.29290 propone 28 deroghe 2011, di cui 2 da concedere a discrezione della Regione:

GENNAIO	6,9,16;
FEBBRAIO	---
MARZO	---
APRILE	<u>3,10,17;</u>
MAGGIO	8,15;
GIUGNO	5,12,19,26;
LUGLIO	3,10,17,24;
AGOSTO	7,14,21,28;
SETTEMBRE	---
OTTOBRE	2,9,30;
NOVEMBRE	27
DICEMBRE	4,8,11,18;



COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di Fermo

Ai sensi del co. 8 bis, art.55 Legge regionale MARCHE 10 novembre 2009, n. 27, la Confcommercio chiede che *“le **ulteriori due domeniche del 3 e 10 aprile**, possano essere concesse in deroga poiché ricadenti nel mese di aprile dedicato ai festeggiamenti del Santo Patrono Protettore della Città”*;

Di particolare rilievo, già ad un primo esame, emergono diverse **criticità** afferenti A) la mancata offerta di servizi commerciali: 1) da metà gennaio a tutto marzo; 2) seconda metà di maggio quando la città sia apre alla stagione estiva; 3) domenica 31 luglio nel pieno del periodo più produttivo dell'economia cittadina; 4) nel mese di settembre dove la tipica coda della stagione balneare estiva è sempre più caratterizzante l'offerta sangiorgese; B) la discontinuità dell'offerta di servizi commerciali nei mesi ottobre e novembre;

tali criticità della proposta Confcommercio **non possono essere emendate unilateralmente dallo scrivente** che per norma regionale soltanto *“in accordo”* con le rappresentanze tutte le giornate derogabili possono correre da 23 a 26;

Ad aggravare ciò, il Comune di Fermo, più vasto nel territorio, che tra zona interna e zona costiera come delineate dall'ordinanza sindacale n.145 del 7/12/2010 abbraccia integralmente Porto San Giorgio fino a garantire tutto intorno nel complesso deroghe all'obbligo di chiusura domenicale per tutto l'anno;

La calendarizzazione delle deroghe agli obblighi di chiusura domenicale e festiva proposta da Confcommercio, coerentemente alla stringente normativa regionale, comporterà quindi per Porto San Giorgio una migrazione di consumatori in danno dell'economia cittadina sangiorgese in favore della città di Fermo e ciò non soltanto nelle domeniche non coperte da deroga, ma anche in tutte le altre, che l'incremento dell'avviamento commerciale per la maggiore fidelizzazione dei consumatori dell'intero comprensorio provinciale in quel di Fermo sarà di richiamo permanente;

Considerato che

I

La legge regionale, specie come emendata, pone in essere misure dirigistiche nonchè stravaganti previsioni di deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva foriere di rendite di posizione non conformi a principi di liberalizzazione dei servizi e di libera concorrenza del mercato, che limitano le modalità di esercizio dell'attività commerciale e quindi alterano l'equilibrio tra domanda e offerta;



COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di Fermo

I principi del Trattato CE e del nostro ordinamento costituzionale impongono che i poteri pubblici non interferiscano sul libero giuoco della concorrenza;

Tali misure della Regione Marche incidono sulla libertà di concorrenza, materia di attribuzione riservata allo Stato;

II

La disciplina del commercio contenuta nel D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 - la quale si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata, ai sensi dell'art. 41 della Costituzione, e sulla tutela della concorrenza e del mercato, nel rispetto della legge 10 ottobre 1990, n. 287 -, prevede all'art.12 co.1 che nei *“comuni ad economia prevalentemente turistica”* si può liberamente non osservare l'obbligo di chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali;

l'art.55 della Legge regionale MARCHE 10 novembre 2009, n. 27, Testo Unico in materia di Commercio, come emendato dall'art.19, comma 3, L.R. 22 dicembre 2009, n. 31, al co.6-ter. affermava che *“I Comuni turistici individuano altresì ulteriori deroghe alle disposizioni di cui al comma 5 a favore delle attività commerciali, ad eccezione dei centri commerciali”*;

tale norma è stata abrogata dall'art. 24, comma 27, lettera b), L.R. 15 novembre 2010, n. 16;

l'art.55 della Legge regionale MARCHE 10 novembre 2009, n. 27, Testo Unico in materia di Commercio, al co.9 dispone che *“La Giunta regionale, previa diffida, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede a disciplinare gli orari e le deroghe per i Comuni che non adempiono nei termini o agiscono in difformità alle disposizioni di cui al presente articolo. I Comuni che non si attengono alle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 8-bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 60.000,00, applicata dalla Regione ai sensi della L.R. n. 33/1998. I proventi derivanti dall'applicazione di tale sanzione sono utilizzati dalla Regione per la rivitalizzazione del piccolo commercio”*, sanzione amministrativa pecuniaria come introdotta dall'art. 24, comma 17, L.R. 15 novembre 2010, n. 16;

III

La città di Porto San Giorgio fonda la sua economia principalmente sul turismo;

Porto San Giorgio è la città della Provincia di Fermo con il maggiore numero di alberghi e pensioni per circa 1.300 posti letto;



COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di Fermo

Porto San Giorgio, secondo ANCITEL SPA, banca dati elaborazione 2009, Comuniverso, è la n.88 tra i primi cento comuni turistici italiani per elevata e prevalente presenza di redditi da attività turistiche, ricettive e di ristorazione;

Porto San Giorgio vive di turismo tutto l'anno, perché oltre ad essere centro balneare caratterizzato da bandiera blu d'eccellenza e da bandiera verde e dalla presenza di un porto turistico, anche esso bandiera blu, esso è snodo viario fondamentale di accesso alla nuova provincia di Fermo, avendo sia l'imbocco autostradale che la stazione ferroviaria, e soprattutto vede la presenza del centro religioso neocatecumenale "Servo di Jahve" di richiamo internazionale;

la novella legislativa regionale, peraltro in contrasto con la previsione normativa nazionale cosiddetta Bersani, da ultimo elimina la possibilità di deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva in favore dei comuni turistici, arrivando persino a sanzionare economicamente l'amministratore cittadino che dovesse agire diversamente;

la scelta della Regione Marche di penalizzare il turismo e quindi il mantenimento dei consumi ad esso connessi con ricadute pesanti sulle imprese commerciali che segneranno necessariamente andamenti negativi delle vendite a tutto danno dell'economia cittadina, non può pertanto essere contravvenuta, nonostante il sistema territoriale necessiti finalmente di una politica capace di incoraggiare le azioni imprenditoriali private finalizzate a consolidare la crescita e progettare un futuro di lavoro, lavoro da recuperare, conservare e creare, perché solo con il lavoro può tornare la fiducia, i consumi possono ripartire lasciando la depressione alle spalle per riprendere tutti la via dello sviluppo;

ORDINA

gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa:

1. devono rimanere chiusi inderogabilmente nei seguenti giorni: a) 1° maggio; b) 25 aprile; c) 25 dicembre; d) 26 dicembre; e) 1° gennaio; f) Pasqua;
2. possono restare aperti al pubblico nei giorni di:

GENNAIO **6,9,16;**

APRILE **3,10,17;**

MAGGIO **8,15;**



COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di Fermo

GIUGNO	5,12,19,26;
LUGLIO	3,10,17,24;
AGOSTO	7,14,21,28;
OTTOBRE	2,9,30;
NOVEMBRE	27
DICEMBRE	4,8,11,18;

di cui 3 e 10 aprile solo se verranno concesse giusto decreto del dirigente regionale competente in materia;

3. sono liberi di osservare mezza giornata di chiusura infrasettimanale e ciò preferibilmente il giorno successivo alla domenica o alla festività in cui non si è osservata la chiusura;

4. possono restare aperti al pubblico dalle ore sette alle ore ventidue, fino a un massimo di tredici ore giornaliere;

5. dal 1 aprile al 30 settembre e dall'ultima domenica di novembre fino al 10 di gennaio, possono esercitare l'attività di vendita fino alle ore ventiquattro e anticipare l'apertura fino ad un massimo di due ore con esonero dal rispetto del suddetto limite di tredici ore giornaliere.

Si dispone che tale ordinanza venga comunicata all'Ill.mo Sig. Prefetto, alla Giunta Regionale Marche, nonché ai Sindaci dei comuni costieri correnti da San Benedetto del Tronto a Civitanova Marche inclusi in quanto afferenti il medesimo bacino commerciale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare quanto ordinato.

Il Sindaco di Porto San Giorgio

Avv. Andrea Agostini